



COMUNE DI CINAGLIO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) N. 7 DEL 27.02.2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore dieci e minuti zero nel proprio ufficio:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 Gennaio 2018 Prot. 2018/3562 AreaII EE.LL, pervenuto al Protocollo dell'Ente in data 08 Febbraio n. 252, con il quale il Funzionario Economico Finanziario Dr. Mastrocola Paolo viene nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Cinaglio, a seguito della sospensione del Consiglio Comunale;

PREMESSO CHE:

- I commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dall'1/01/2014 l'imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono disciplinare l'imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti fissati dalla legge.
- E' altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle tre componenti impositive.

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1 della Legge 147/2013 nell'istituire a decorrere dal 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta a carico dell'utilizzatore (comma 639), dispone conseguentemente l'abrogazione dell'art. 14

del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 (istitutivo della TARES – tariffa sul servizio di gestione dei rifiuti e maggiorazione per i servizi indivisibili);

RICHIAMATA quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 147/2013:

641. *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

642. *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

645. *Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilabili.*

650. *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

651. *Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*

655. *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*

658. *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.*

660. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

666. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.*

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. [...].*

691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214.*

RICHIAMATO l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, in particolare:

- A decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi, a determinate condizioni.
- Al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 viene inserito il seguente periodo: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di Residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Altra condizione necessaria per usufruire della riduzione è che il Paese Estero che eroga la pensione sia anche il paese di residenza del soggetto passivo.

EVIDENZIATO che:

- Il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/04/2014 prevede che il Consiglio Comunale, in fase di determinazione delle tariffe, stabilisca:

- a. ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
- b. determinazione della quota dei costi da imputare rispettivamente alla parte fissa ed alla parte variabile della tariffa;
- c. determinazione dei coefficienti Ka e Kb relativi alle utenze domestiche e Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche;
- d. determinazione della tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, in relazione al piano finanziario e sulla base della ripartizione dei costi come sopra specificata;

RICHIAMATA quindi interamente la sezione TARI del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale ed i criteri stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario (Ka, Kb, Kc e Kd).

RICHIAMATO il disposto di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.mi. in forza del quale *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*

APPLICATI i coefficienti Ka e Kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99.

CONSIDERATO che dall'attività di accertamento in corso sono previste entrate pari a € 9.300,00 che vengono utilizzate per coprire i maggiori costi previsti, come nelle tabelle allegate alla presente;

DATO INFINE ATTO che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi il tributo ambientale a favore della Provincia.

DATO ATTO quindi, alla luce di quanto sopra, che il costo da coprire con il gettito della Tassa per i rifiuti – TARI per l'anno 2018, ammonta a € 50.200,00;

DATO ATTO che l'applicazione delle tariffe di cui alle allegate tabelle 1 e 2, vista la base imponibile risultante al 1/01/2018 consente l'integrale copertura dei costi del servizio come preventivati, nel rispetto del disposto di cui al comma 654 dell'art. 1 legge 147/2013.

RICHIAMATO il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2001 il quale dispone che: *“il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”* e ritenuto, per il 2018, di procedere alla riscossione della tassa per i rifiuti, TARI, in **due rate** aventi rispettivamente scadenza il **16/07/2018 – 16/10/2018 oppure in unica soluzione entro il 16/07/2018;**

RICHIAMATO il D.P.R. 158/1999.

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011 come convertito in legge 214/2011 e s. m. e i., gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m. e i., il D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012, l'art. 1 comma 380, della Legge 228/2012 e s.m. e i. il D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013, il D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013 la Legge 147/2013, il D.L. 16/2014 come convertito dalla Legge 68/2014.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

VISTA la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 05/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni;


VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.15 del 26/07/2016;


PROPOSTA l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** l'Allegato A) Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018.
3. **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2018, come risultanti dal prospetto allegato B) alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale.
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2018.
5. **DI DARE ATTO** che il gettito che presumibilmente deriverà consentirà la copertura integrale dei costi del servizio come risultante dal Piano Finanziario 2018.
6. **DI STABILIRE** che la riscossione della tariffa relativa all'anno 2018 avvenga in due rate aventi scadenza rispettivamente il **16/07/2018** ed il **16/10/2018** e che a tal fine il Comune di Cinaglio – ufficio tributi provveda ad inviare i modelli di pagamento precompilati.
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario

F.to: Dott. Paolo Mastrocola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07-03-2018 al 22-03-2018, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cinaglio, lì 07-03-2018

Il Responsabile Amministrativo
F.to: BERNARDO dott. Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cinaglioli,

Il Responsabile Amministrativo
F.to: BERNARDO dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

1 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

2 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-feb-2018 per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Il Segretario Comunale
F.to: BERNARDO Dott. Arnaldo

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 49 del D.lgs. 267/2000, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità tecnico-contabile, relativamente al presente verbale di deliberazione.

Lì, 27.02.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to : *Maria Caterina Gavello*